

# STATUTO DI ATENEO

Testo coordinato dello Statuto di Ateneo emanato con DR. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e s.m.i.

## SOMMARIO

### TITOLO I – PRINCIPI

#### CAPO I – Principi costitutivi

##### Articolo 1 - Principi costitutivi

#### CAPO II – Principi di indirizzo

##### Articolo 2.1 - Diritto allo studio

##### Articolo 2.2 - Libertà di insegnamento e di ricerca

##### Articolo 2.3 - Personale dell'Ateneo

##### Articolo 2.4 - Qualità e valutazione

##### Articolo 2.5 - Internazionalizzazione

##### Articolo 2.6 - Pari opportunità

##### Articolo 2.7 - Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro

#### CAPO III – Principi organizzativi

##### Articolo 3.1 - Finalità e requisiti generali

##### Articolo 3.2 - Trasparenza

##### Articolo 3.3 - Accordi e rapporti con soggetti pubblici e privati

##### Articolo 3.4 - Deleghe

### TITOLO II – ORGANI

#### CAPO I – Organi di Ateneo

##### Articolo 4 - Rettore

##### Articolo 5 - Prorettori

##### Articolo 6 - Senato Accademico

##### Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

##### Articolo 8 - Commissioni istruttorie a composizione mista

##### Articolo 9 - Collegio dei revisori dei conti

##### Articolo 10 - Nucleo di valutazione

##### Articolo 11 - Presidio di Qualità

##### Articolo 12 - Direttore Generale

#### CAPO II – Organi ausiliari

##### Articolo 13 - Consiglio degli Studenti

##### Articolo 14 - Consulta dei sostenitori

##### Articolo 15 - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

##### Articolo 16 - Garante degli studenti

##### Articolo 17 - Consigliere di Fiducia

### TITOLO III STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

#### CAPO I – Dipartimenti

Articolo 18 - Dipartimenti

Articolo 19 - Organi del Dipartimento

Articolo 20 - Commissioni Interdipartimentali per la didattica

#### CAPO II – Corsi di Studio

Articolo 21 - Corsi di Studio di primo e di secondo ciclo

Articolo 22 - Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione

Articolo 23 - Corsi professionalizzanti

#### CAPO III – Multicampus

Articolo 24 - Consiglio di Campus

Articolo 25 - Consiglio di coordinamento dei Campus

#### CAPO IV – Altre Strutture di Ateneo, Patrimonio culturale e organizzazione amministrativa

Articolo 26 - Centri di Ateneo

Articolo 27 - Collegio Superiore e Istituto di Studi Avanzati

Articolo 28 - Centro Linguistico di Ateneo

Articolo 29 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

Articolo 30 - Biblioteca Universitaria di Bologna

Articolo 31 - Sistema Museale di Ateneo

Articolo 32 - Archivio storico

Articolo 33 - Principi dell'accesso aperto

Articolo 34 - Comitato per lo Sport Universitario

Articolo 35 - Organizzazione

Articolo 36 - Dirigenti

Articolo 37 - Collegio di disciplina

Articolo 38 - Sedi all'estero

Articolo 39 - Organismi strumentali e collaborazione dell'Ateneo con soggetti pubblici e privati

### TITOLO IV – Disposizioni finali

#### CAPO I

Articolo 40 - Codice etico e di comportamento

Articolo 41 - Incompatibilità e divieti

Articolo 42 - Funzionamento degli Organi

Articolo 43 - Regolamenti di Ateneo e delle Strutture

### TITOLO V – Disposizioni transitorie

#### CAPO I

Articolo 44 - Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria della durata in carica degli Organi di Ateneo

### TITOLO VI – Disposizioni per l'attuazione della revisione dello Statuto

#### CAPO I

Articolo 45 - Venir meno del numero minimo di professori e ricercatori in un Dipartimento

## **TITOLO I – PRINCIPI**

### **CAPO I – Principi costitutivi**

#### **Articolo 1 (Principi costitutivi)**

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e con la Magna Charta delle Università, è un'istituzione pubblica, autonoma, laica e pluralistica.
2. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
3. Compiti primari dell'Ateneo sono la ricerca, la didattica e la loro ricaduta pubblica e sociale attraverso apposite iniziative di terza missione, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento. Per la sua secolare identità di Studio generale, l'Ateneo riconosce pari dignità e opportunità a tutte le discipline che ne garantiscono la ricchezza scientifica e formativa. L'Ateneo tutela e innova il proprio patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla società.
4. Dovere dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società.
5. Tali finalità e compiti sono perseguiti con il concorso responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutti i membri della comunità universitaria: studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori e personale tecnico amministrativo. Valore preminente di riferimento per tutta la comunità è il rispetto dei diritti fondamentali della persona, che l'Ateneo si impegna a promuovere e a tutelare in ogni circostanza.
6. L'autonomia dell'Ateneo, principio ed espressione della comunità universitaria, è normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.
7. Il riconoscimento del merito e dell'eccellenza è criterio prioritario che orienta le scelte e le strategie culturali, finanziarie e organizzative dell'Ateneo; in tal modo l'Ateneo promuove e premia l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti da studentesse e studenti, da professoresse e professori, da ricercatrici e ricercatori e dal personale tecnico amministrativo.
8. L'Ateneo, consapevole della dimensione internazionale che gli appartiene per storia e vocazione, si impegna a consolidare e incrementare l'internazionalizzazione dei programmi scientifici e formativi e della propria organizzazione. A tal fine promuove la mobilità e la collaborazione tra Atenei di diversi Paesi nella volontà di confrontarsi con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali internazionali.
9. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella

Comunicazione istituzionale, il presente Statuto, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

## **CAPO II – Principi di indirizzo**

### **Articolo 2.1 (Diritto allo studio)**

1. L'Ateneo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si adopera affinché il pieno esercizio del diritto allo studio non sia impedito da ostacoli di ordine economico e sociale e affinché l'impegno e il merito siano costantemente riconosciuti e premiati.
2. L'Ateneo si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, tramite un costante dialogo sia con gli istituti di formazione secondaria superiore, sia con il mondo del lavoro e delle professioni, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei laureati e la loro capacità professionale.
3. L'Ateneo si impegna a realizzare iniziative concrete volte a migliorare le condizioni culturali, sociali e materiali degli studenti e a favorirne l'inserimento nelle comunità locali, d'intesa e con il supporto della Regione, delle amministrazioni locali e delle istituzioni, sia pubbliche che private.
4. L'Ateneo sollecita e valorizza sia i contributi dei singoli studenti sia lo sviluppo di libere forme associative, che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali e che sanciscano la piena appartenenza degli studenti alla comunità universitaria.
5. L'Ateneo assume come riferimento, per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti, le indicazioni previste dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
6. L'Ateneo promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative, in accordo con gli enti pubblici e privati e con le associazioni operanti in tali ambiti.
7. L'Ateneo si impegna a realizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, tutti gli interventi necessari a rimuovere le condizioni di svantaggio per garantire agli studenti con disabilità la parità delle opportunità di studio e di vita all'interno della comunità universitaria.

### **Articolo 2.2 (Libertà di insegnamento e di ricerca)**

1. L'Ateneo riconosce e garantisce l'autonomia della ricerca e la libertà di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi formativi, ai singoli professori e ricercatori e alle strutture scientifiche e didattiche di appartenenza, e assicura agli studenti una didattica di qualità, in tutti i gradi della loro formazione.
2. L'Ateneo, in conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto della programmazione elaborata dalle strutture di appartenenza, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle dotazioni e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

3. L'Università fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e ai dati della ricerca, promuovendo la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo e la loro comunicazione al pubblico, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'organizzazione dell'attività didattica in tutte le sue declinazioni e le modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti competono alle strutture didattiche nell'ambito delle disposizioni generali di Ateneo.

### **Articolo 2.3 (Personale dell'Ateneo)**

1. L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacità e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte al riconoscimento dell'impegno e del merito.
2. L'Ateneo favorisce la qualificazione professionale, l'aggiornamento e la formazione continua di tutto il personale.
3. L'Ateneo promuove interventi e servizi atti a garantire il benessere lavorativo e la piena realizzazione individuale. Si adopera per facilitare l'accesso a servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi anche tramite accordi con soggetti pubblici e privati.
4. L'Ateneo si impegna affinché siano garantiti pari dignità e adeguato riconoscimento a tutti coloro che svolgono attività di ricerca, didattica, tecnica o amministrativa, con qualsivoglia tipo di rapporto e in conformità alla legge.

### **Articolo 2.4 (Qualità e valutazione)**

1. L'Ateneo si dota di sistemi valutativi per misurare il valore e la qualità della didattica, della ricerca e delle attività di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi Accademici.
2. L'Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste ai professori, ai ricercatori, ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo.

### **Articolo 2.5 (Internazionalizzazione)**

1. L'Ateneo privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali. A tale scopo l'Ateneo rafforza le competenze linguistiche degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti.
3. L'Ateneo si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative onde favorire l'accesso alle proprie attività e ai programmi di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di ogni Paese.
4. L'Ateneo recepisce, nelle proprie iniziative di formazione, gli indirizzi delle Organizzazioni internazionali in campo educativo.

#### **Articolo 2.6 (Pari opportunità)**

1. L'Ateneo si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica.
2. L'Ateneo si impegna, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.

#### **Articolo 2.7 (Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro)**

1. L'Ateneo promuove il benessere nei luoghi di studio e di lavoro e adotta strategie attive di tutela della salute e della sicurezza lavorativa per migliorare la qualità complessiva delle condizioni di lavoro e delle attività svolte da chi opera in Ateneo.
2. L'Ateneo si impegna a diffondere informazioni e buone pratiche per la salute e la sicurezza lavorativa, al fine di potenziare la cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale e agli studenti.

### **CAPO III – Principi organizzativi**

#### **Articolo 3.1 (Finalità e requisiti generali)**

1. L'organizzazione dell'Ateneo è informata ai principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché al principio di semplificazione, ed è finalizzata a garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, di quelli formativi e di terza missione e per la valorizzazione delle potenzialità e delle capacità dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, l'Ateneo ritiene requisiti fondamentali della propria organizzazione la distinzione tra indirizzo politico e gestione, la trasparenza di procedure e atti, l'accessibilità alle informazioni, l'individuazione delle responsabilità istituzionali, la non duplicazione di competenze, strutture e funzioni, la valutazione dei risultati, la valorizzazione delle competenze professionali, la promozione di accordi programmatici con enti pubblici e privati.

3. La richiesta e l'attuazione dei processi di riorganizzazione nei metodi, nelle procedure e nelle strutture, così come i meccanismi di valutazione, sono vincolati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità fermi restando gli obiettivi di qualità perseguiti dall'Ateneo.

### **Articolo 3.2 (Trasparenza)**

1. L'Ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunità universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti telematici di comunicazione e di consultazione.
2. L'Ateneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con un apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici, comprese le rispettive relazioni istruttorie, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
3. L'Ateneo garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa e l'accessibilità delle informazioni, nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti, e assicura pubblicità e trasparenza in relazione ai criteri utilizzati nella ripartizione delle risorse.
4. In attuazione dei suddetti principi di pubblicità e trasparenza, nella ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione dei requisiti e criteri per la loro allocazione e l'eventuale selezione tra una pluralità di aspiranti, nonché l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle azioni e delle misure preordinate all'allocazione di tali risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.

### **Articolo 3.3 (Accordi e rapporti con soggetti pubblici e privati)**

1. L'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese anche per lo svolgimento di attività economiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi, che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'Ateneo, nella sua articolazione multicampus, persegue la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio nel quale sono presenti le sue sedi.
3. L'Ateneo riconosce, tutela e promuove la specificità del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, e garantisce un'adeguata organizzazione della didattica e della ricerca in relazione all'attività assistenziale e alle altre attività sanitarie. Le attività assistenziali svolte da professori e ricercatori universitari sono prioritariamente finalizzate all'assolvimento dei loro compiti didattici e di ricerca. Gli atti convenzionali - predisposti secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 13 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che disciplinano i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali - tutelano le finalità istituzionali delle attività assistenziali svolte dal personale universitario, nel rispetto dei criteri di economicità e produttività applicati nella gestione delle strutture convenzionate. In conformità alle previsioni di legge e secondo le modalità concertate con la Regione, vengono attribuiti compiti e responsabilità assistenziali a professori e ricercatori, nel rispetto delle prerogative del loro stato giuridico e in coerenza con il principio della piena valorizzazione delle competenze assistenziali, didattiche e scientifiche.

### **Articolo 3.4 (Deleghe)**

1. Le funzioni spettanti agli Organi monocratici e collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture sono delegabili secondo i criteri indicati nel presente Statuto.
2. Nel caso degli Organi collegiali le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti; riguardano oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici; sono conferite per un tempo che, di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'Organo delegante o, se più limitata, dell'Organo delegato. In costanza di delega, l'Organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.
3. Le delibere di conferimento, adottate dagli Organi monocratici e collegiali dell'Ateneo, hanno efficacia con la pubblicazione nell'Albo online dell'Università.

## **TITOLO II – ORGANI**

### **CAPO I – Organi di Ateneo**

#### **Articolo 4 ( Rettore)**

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ateneo e costituisce il vertice della relativa organizzazione. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi collegiali di cui è componente in tale veste.
3. Spettano in particolare al Rettore le funzioni di:
  - a) indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
  - b) proposta del Piano Strategico pluriennale di Ateneo, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
  - c) proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
  - d) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
  - e) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture di cui all'art. 26 del presente Statuto;
  - f) nomina, nel rispetto, dove possibile, del principio di parità di genere, del Prorettore Vicario e di altri Prorettori in numero complessivamente non superiore a 15 per l'assolvimento di compiti di alta rilevanza strategica;
  - g) conferimento di deleghe per temi specifici e/o progetti di particolare rilevanza;
  - h) autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse; autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca di altri Paesi;



- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- i) collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di inquadramento, dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
  - j) iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore Generale;
  - k) promozione o resistenza alle liti ove il Direttore Generale si trovi in posizione di conflitto di interessi;
  - l) promozione della costituzione di parte civile dell'Ateneo nei processi penali che riguardano professori e ricercatori.
4. Al fine di condividere e attuare gli indirizzi e i programmi relativi alla didattica, alla ricerca e alle attività di terza missione, il Rettore convoca periodicamente i Direttori di Dipartimento.
5. Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può adottare i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva alla loro adozione. Spetta inoltre al Rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi.
6. Il Rettore rimane in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.
7. In caso di voto di sfiducia, fino alla nomina del nuovo Rettore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, le funzioni del Rettore sono svolte dal Decano di Ateneo.
8. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Le candidature, corredate da un numero di firme di aventi diritto al voto comprese tra un minimo di 150 e un massimo di 200, di cui almeno 100 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione; la loro regolarità è verificata da un'apposita Commissione elettorale.
9. Partecipano all'elezione diretta del Rettore i professori e i ricercatori. A essa partecipano altresì i componenti del Consiglio degli Studenti e i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali delle strutture di cui agli artt. 18 e 24 del presente Statuto, nonché il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 8% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo studenti. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo. Il Rettore è eletto, alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

#### **Articolo 5 (Prorettori)**

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori ordinari, sostituisce il Rettore in tutte le funzioni che gli competono in caso di sua assenza o impedimento; partecipa altresì alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico senza diritto di voto.

2. Gli altri Prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di nomina, sostituiscono il Rettore nelle funzioni loro attribuite; possono altresì partecipare senza diritto di voto alle sedute degli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica anche al Prorettore Vicario.

### **Articolo 6 (Senato Accademico)**

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e di terza missione; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.
3. Spettano al Senato Accademico le funzioni di:
  - a) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al Piano Strategico pluriennale di Ateneo;
  - b) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;
  - c) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi e strutture;
  - d) formulazione di parere sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
  - e) proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, di una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; in tal caso, la mozione di sfiducia è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei voti disponibili in conformità con quanto previsto dal comma 9 dell'art. 4;
  - f) approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, dei Regolamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L. 240/2010, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;
  - g) approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, della relazione annuale sul sistema preordinato ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo;
  - h) approvazione delle modifiche di Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri;
  - i) formulazione al Consiglio di Amministrazione del parere sull'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- j) approvazione del Codice etico e di comportamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e decisione, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni di esso che non siano di competenza del Collegio di disciplina.
- 4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una volta sola.
- 5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
- 6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati:
  - a) il Rettore, che lo presiede;
  - b) 6 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti, di cui almeno uno appartenente al terzo ciclo;
  - c) 5 rappresentanti per ogni Area scientifico-disciplinare, di cui almeno 3 Direttori di Dipartimento, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;
  - d) 1 Presidente di Campus eletto dai professori e ricercatori aventi sede di servizio nei Campus;
  - e) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

I Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Campus che non sono componenti del Senato Accademico partecipano alle sedute senza diritto di voto. La loro partecipazione non produce effetti né sul quorum costitutivo, né sul quorum deliberativo.

Gli elettori esprimono nella scheda elettorale un solo voto di preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del Senato Accademico sono definite da un apposito Regolamento.

Ai medesimi fini il Consiglio degli Studenti fissa le proprie procedure elettorali.

#### **Articolo 7 (Consiglio di Amministrazione)**

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria e del personale di Ateneo. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
- 2. Spettano al Consiglio di Amministrazione le funzioni di:
  - a) approvazione del Piano Strategico pluriennale di Ateneo, previa acquisizione di proposte e pareri da parte del Senato Accademico per le parti di sua competenza;
  - b) approvazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, nonché del bilancio sociale;
  - c) deliberazione in materia di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, di programmazione edilizia e relativi interventi attuativi;
  - d) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico, della programmazione del personale tecnico amministrativo;

- e) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico, della programmazione riguardante i professori e i ricercatori, formulata in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale, sulla base della valutazione della qualità scientifica e didattica delle strutture e dei singoli settori scientifico-disciplinari, nonché della consistenza delle attività formative erogate, tenendo in considerazione la natura multicampus dell'Ateneo. L'attribuzione ai Dipartimenti delle risorse per i posti di professore e di ricercatore deve definire l'entità delle risorse destinate allo sviluppo delle loro diverse sedi;
  - f) approvazione, acquisite le proposte e il parere del Senato Accademico e previo parere del Consiglio degli Studenti, della attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
  - g) attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture di cui all'art. 26 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;
  - h) approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità e, ove necessario, di quello di organizzazione dell'Ateneo;
  - i) conferimento, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, dell'incarico di Direttore Generale;
  - j) valutazione e approvazione della richiesta di copertura dei posti di professore e ricercatore avanzata dai Dipartimenti sulla base delle risorse a essi attribuite da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;
  - k) approvazione delle proposte dei Dipartimenti concernenti la chiamata di professori e ricercatori;
  - l) formulazione al Senato Accademico del parere favorevole sulle modifiche di Statuto;
  - m) deliberazione, previo parere del Senato Accademico, dell'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi, stabilendo il relativo trattamento economico;
  - n) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio di Campus, come previsto all'art. 24 del presente Statuto;
  - o) espressione del parere sulla relazione annuale inerente al sistema preordinato ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo;
  - p) senza la rappresentanza degli studenti, erogazione della sanzione ovvero disposizione dell'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dei professori e dei ricercatori conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 membri, così individuati:
- a) il Rettore, che lo presiede;
  - b) 2 rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto della parità di genere;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- c) 5 membri interni, di cui 4 professori o ricercatori eletti dai professori e ricercatori dell'Ateneo e 1 membro del personale tecnico amministrativo eletto dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo sulla base di una rosa di candidati almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da un Comitato di selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal Rettore e 2 interni nominati dal Senato Accademico, non componenti del medesimo;
- d) 2 membri esterni, nominati dal Senato Accademico. A tal fine il medesimo Comitato di selezione sopra indicato individua una rosa almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. All'interno di tale rosa, il Rettore e la Consulta dei Sostenitori individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico. Tali membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica.

Le proposte avanzate dal Comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.

Le candidature per i 5 membri interni e i 2 membri esterni, che dovranno essere individuate tra figure in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti. Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

#### **Articolo 8 (Commissioni istruttorie a composizione mista)**

1. Per esigenze di funzionalità degli Organi Accademici, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione costituiscono apposite Commissioni composte da membri dei due Organi, con il compito di istruire pratiche di particolare rilevanza in settori strategici di attività di competenza di entrambi gli Organi, secondo criteri e modalità stabiliti da un apposito regolamento. Alle sedute delle Commissioni istruttorie partecipano anche i dirigenti delle Aree competenti e i funzionari esperti delle materie da trattare.

#### **Articolo 9 (Collegio dei revisori dei conti)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, e due membri supplenti.
3. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, assicurando che un membro effettivo, con funzione di presidente, sia scelto fra i magistrati amministrativi e contabili

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente siano designati rispettivamente dai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) della L. 240/2010. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Ateneo o degli organismi strumentali controllati dallo stesso.

4. Il mandato del Collegio dura tre anni e gli incarichi sono rinnovabili una sola volta.
5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### **Articolo 10 (Nucleo di valutazione)**

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività amministrative, didattiche, di ricerca e di terza missione.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni previste dalla normativa nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, e opera in conformità alle disposizioni ivi contenute.
3. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore sentito il Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero di membri tra i 5 e i 7, tra cui un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La maggioranza dei membri del Nucleo di valutazione deve essere esterna all'Ateneo. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e/o professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere. Il Presidente del Nucleo è nominato dal Rettore ed è esterno all'Ateneo. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate da un apposito Regolamento.
4. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

#### **Articolo 11 (Presidio di Qualità)**

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo ha il compito di sovrintendere all'attuazione e alla supervisione delle procedure preordinate ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione nei Dipartimenti e a livello di Ateneo, sulla base degli indirizzi formulati dal Sistema di Governo, in conformità a un apposito regolamento che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.

#### **Articolo 12 (Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
2. In particolare, spetta al Direttore Generale:
  - a) coadiuvare il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo, nell'elaborazione della proposta

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

di Piano triennale di fabbisogno del personale, e curare l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo;

- b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonché dirigere, coordinare e controllare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
- c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;
- d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa di Ateneo;
- e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del Regolamento di organizzazione e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; collaborare, a tal fine, con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
- f) convocare periodicamente i Responsabili amministrativi gestionali di Dipartimento al fine di condividere e attuare ogni opportuna azione di confronto e di coordinamento inerente i compiti loro attribuiti;
- g) sovrintendere all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente, nel rispetto delle norme di legge in materia, mediante l'istituzione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui assume la responsabilità;
- i) istituire l'Ufficio competente a esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico amministrativo e collaboratore linguistico; la titolarità e responsabilità dell'Ufficio spetta al Direttore Generale o a un Dirigente dallo stesso individuato;
- j) proporre al Consiglio di Amministrazione sia il Piano triennale della performance organizzativa dell'Ateneo sia la relazione annuale a consuntivo, sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- k) promuovere o resistere alle liti, salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 lettera k) del presente Statuto, con potere di conciliare e di transigere.

3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

4. La valutazione annuale dei risultati ottenuti dal Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore.

5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.



6. Il Direttore Generale, o suo delegato, partecipa altresì alla Consulta dei Sostenitori assicurandone la segreteria.

## **CAPO II – Organi ausiliari**

### **Articolo 13 (Consiglio degli Studenti)**

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 33 membri eletti secondo le modalità contenute nel Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti. Tale Regolamento assicura che del Consiglio degli Studenti faccia parte un'adequata rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi del primo, secondo e terzo ciclo nelle diverse sedi, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
2. Il Consiglio degli Studenti designa tra i propri componenti i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione.
3. Il Consiglio degli Studenti designa, ai sensi di legge, i rappresentanti degli studenti nella Consulta Regionale degli Studenti. I rappresentanti di cui al presente comma durano in carica quanto il Consiglio degli Studenti medesimo.
4. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:
  - a) Piano Strategico pluriennale di Ateneo;
  - b) bilancio di previsione e conto consuntivo di Ateneo;
  - c) Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento degli studenti, Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti;
  - d) attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
  - e) programmazione annuale degli interventi relativi al diritto allo studio e ai servizi agli studenti;
  - f) determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;
  - g) relazione annuale sul sistema finalizzato ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e delle attività della terza missione di Ateneo;
  - h) ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.
6. Il Consiglio degli Studenti ha il compito di promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
7. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

### **Articolo 14 (Consulta dei sostenitori)**

1. La Consulta dei sostenitori è l'organismo costituito dai soggetti e dalle istituzioni che concorrono a promuovere e sviluppare le attività scientifiche, formative e di trasferimento delle conoscenze nei diversi ambiti culturali, sociali ed economici e nei territori in cui l'Ateneo opera.
2. La Consulta esprime pareri sul Piano Strategico pluriennale di Ateneo e formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire



- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

risorse esterne, facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e verificare gli effetti culturali e sociali delle attività istituzionali dell'Ateneo. Propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto all'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.

3. La composizione della Consulta, in conformità all'art. 3.3 comma 2 del presente Statuto, è rappresentativa dell'articolazione multicampus dell'Ateneo. È approvata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
4. La Consulta è presieduta dal Rettore e viene convocata almeno due volte l'anno. Partecipa alla Consulta il Direttore Generale o suo delegato, che ne assicura la segreteria.

#### **Articolo 15 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità)**

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro ha il compito di:
  - promuovere iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della legislazione italiana e comunitaria;
  - vigilare sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, lingua, origine, cultura, condizione di disabilità, religione;
  - controllare affinché non siano intraprese azioni di vessazione, nell'ambito dell'Ateneo, assicurando anche sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni nel luogo di lavoro.

Le modalità di composizione e formazione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale, contrattualizzato o in regime di diritto pubblico, del principio delle pari opportunità di genere, e sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.

#### **Articolo 16 (Garante degli studenti)**

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti, tra persone esterne all'Ateneo di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione universitaria, nonché dotate di imparzialità e indipendenza di giudizio. Dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Garante degli studenti ha il compito di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni e a restrizioni dei diritti degli studenti; ha altresì il compito di compiere accertamenti e riferirne al Rettore per gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto all'anonimato. Il Garante presenta annualmente al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti una relazione sulle attività svolte.
3. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli studenti.

#### **Articolo 17 (Consigliere di Fiducia)**

1. Al fine di prevenire, gestire e aiutare a risolvere casi di discriminazione, molestie sessuali, morali o psicologiche, comportamenti persecutori o vessatori che hanno luogo negli ambienti di lavoro, studio e ricerca, gli studenti di primo, secondo e terzo ciclo, i professori, i ricercatori, il personale

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

tecnico amministrativo nonché il personale non strutturato e/o a tempo determinato può rivolgersi al Consigliere di Fiducia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

2. Il Consigliere di Fiducia è nominato dal Rettore e scelto fra persone, anche esterne all'Ateneo, di comprovata conoscenza dell'organizzazione universitaria, nonché dotate di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
3. I compiti e le attività del Consigliere di Fiducia sono disciplinati da un apposito regolamento.

## **TITOLO III STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEО**

### **CAPO I – Dipartimenti**

#### **Articolo 18 (Dipartimenti)**

1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alle attività didattiche e formative, alla ricerca scientifica e alla terza missione. Ogni Dipartimento è tenuto a coordinarsi con gli altri Dipartimenti in merito ai comuni aspetti dell'offerta formativa nelle sue varie articolazioni, secondo quanto previsto da un apposito regolamento di Ateneo, ai sensi del successivo art. 20.  
Ogni Dipartimento può partecipare a più Commissioni di cui al successivo art. 20.

2. I Dipartimenti:

- a) approvano un Piano Strategico Dipartimentale pluriennale in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo, che si articola in sezioni dedicate a didattica, ricerca, terza missione e altre attività dipartimentali, in ottica integrata; il Dipartimento, nel Piano Strategico Dipartimentale pluriennale, definisce:
  - i. gli insegnamenti di cui garantisce la copertura;
  - ii. l'impegno didattico complessivo che è tenuto a garantire e il numero dei docenti di riferimento da destinare a ciascun Corso di Studio;
  - iii. le risorse finanziarie, le strutture, gli spazi e le attrezzature con cui parteciperà all'impegno didattico;
  - iiii. gli impegni nei confronti degli altri Dipartimenti per gli aspetti comuni dell'offerta formativa, secondo quanto concordato nelle relative Commissioni interdipartimentali per la didattica di cui al successivo art. 20.

Il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con parere obbligatorio del Senato Accademico;

- b) provvedono alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, tenendo conto di quanto concordato nelle relative Commissioni di cui al successivo art. 20;
- c) deliberano, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, in ordine ai compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri professori e ricercatori;
- d) predispongono un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dall'Ateneo e ne rendono pubblici i risultati;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- e) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione pluriennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
  - f) formulano al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;
  - g) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
  - h) propongono l'istituzione delle strutture di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) del presente Statuto.
3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di didattica, di ricerca e di terza missione, le ipotesi organizzative e loro motivazione, nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento.
4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 comma 2 lettera b) della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera n), sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.
5. Nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere specificato se il Dipartimento sarà chiamato a un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti ovvero se avrà necessità di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti. In questi due casi dovrà essere espresso il parere delle Commissioni coinvolte di cui al successivo art. 20.
6. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa o di ricerca su più sedi possono costituire, anche con durata definita, articolazioni organizzative denominate Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio, di norma, almeno 10 professori e ricercatori.  
L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile.
- Il funzionamento delle articolazioni organizzative nelle sedi è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che conferisce loro autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
- a) Il Regolamento del Dipartimento specifica le modalità di elezione o nomina del Responsabile dell'articolazione organizzativa, comunque scelta tra le seguenti alternative:
    - i. elezione da parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- ii. elezione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, tra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;
  - iii. nomina da parte del Direttore di Dipartimento tra i professori che fanno parte dell'Unità stessa;
  - b) Nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera e) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche o scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.
7. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico. Tale regolamento:
- a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;
  - b) definisce la composizione, anche in forma ristretta, del Consiglio e della Giunta, nonché le modalità di elezione dei loro membri;
  - c) comprende, inoltre, ogni altra indicazione relativa all'organizzazione funzionale, alle procedure e alle attività di competenza del Dipartimento.
8. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per uno o più Corsi di Studio è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento del Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori, di ricercatori e di studenti. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede.
9. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da suo delegato.
10. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui al comma 12 del presente articolo.
11. La Commissione redige una relazione annuale. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento di Ateneo.
12. Al Dipartimento sono assegnate risorse finanziarie, strutturali, tecniche e umane adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni e attività, tenendo adeguato conto della distribuzione territoriale delle stesse.

### **Articolo 19 (Organi del Dipartimento)**

- 1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
  - a) dal Direttore, che lo presiede;
  - b) dai professori e dai ricercatori in esso inquadrati;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- c) da rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori;
- d) da rappresentanti eletti degli studenti in numero pari al 15% dei professori e ricercatori;
- e) da rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero compreso da 1 a 3.

Tra i rappresentanti degli studenti almeno 1 è studente del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale con relative sezioni dedicate alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei Corsi di Studio, l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori, il rapporto di autovalutazione, la proposta di attivazione e di disattivazione di Unità Organizzative di Sede o della Sede, la proposta di istituzione delle strutture di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento. I Consigli individuano, su proposta del Direttore, almeno i delegati alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, che operano come presidio dei Dipartimenti nei processi amministrativo gestionali di Ateneo relativi ai summenzionati ambiti.
4. Il Direttore è di norma un professore ordinario del Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. È eletto dal Consiglio di Dipartimento. Nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
5. Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato il Direttore può essere sfiduciato su proposta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi. Fino alla nomina del nuovo Direttore e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del Direttore sono svolte dal professore ordinario del Dipartimento con maggiore anzianità nel ruolo.
6. Il Direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli Organi collegiali, indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del Regolamento di organizzazione, sovrintende all'attività di ricerca e di terza missione, curandone la valutazione, e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.
7. Compongono la Giunta:
  - a) il Direttore, che la presiede;
  - b) il Vicedirettore;

- c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede, ove presenti;
- d) un minimo di 3 fino a un massimo di 9 professori e ricercatori, con composizione paritaria tra le fasce e tale da garantire la rappresentanza dei professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio. Tale rappresentanza può essere integrata fino a un massimo di 3 professori e ricercatori secondo modalità disciplinate dal Regolamento di Dipartimento;
- e) 1 o 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento;
- f) due rappresentanti degli studenti eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento.

Il regolamento di funzionamento di ciascun Dipartimento può prevedere che la Giunta sia composta anche da 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.

Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.

Alle sedute della Giunta partecipa con voto consultivo il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

- 8. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito nei rispettivi Regolamenti di funzionamento.

#### **Articolo 20 (Commissioni Interdipartimentali per la didattica)**

- 1. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione dell'offerta formativa, i Dipartimenti costituiscono apposite Commissioni interdipartimentali per la didattica finalizzate al coordinamento della comune offerta formativa nei tre cicli.
- 2. Tali Commissioni rappresentano la sede per il coordinamento didattico tra Dipartimenti e tra questi e i relativi servizi didattici.
- 3. Alle suddette Commissioni partecipano i Direttori dei Dipartimenti interessati e/o i rispettivi Delegati alla didattica, i Responsabili delle UOS, dove presenti, nonché i Coordinatori dei servizi didattici e/o altri servizi tecnico-amministrativi dove necessario. I Dipartimenti interessati possono concordemente estendere la partecipazione ad altri componenti.
- 4. Ogni Commissione nomina al suo interno un Presidente.
- 5. Le Commissioni di cui sopra assolvono una funzione propositiva e consultiva nei confronti dei Dipartimenti interessati, in relazione a quanto previsto dai precedenti articoli 18 e 19, e comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria un'attività di coordinamento al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione della didattica e dei servizi comuni di supporto.
- 6. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni sono stabiliti da un apposito Regolamento di Ateneo.

### **CAPO II – Corsi di Studio**

#### **Articolo 21 (Corsi di Studio di primo e di secondo ciclo)**

- 1. L'Ateneo istituisce e attiva Corsi di Studio di primo e secondo ciclo: Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico. Ogni Corso di Studio ha un Dipartimento di riferimento.

2. Il Consiglio di Corso di Studio di primo e secondo ciclo è composto dai responsabili di attività formative nel Corso di Studio medesimo e da 3 rappresentanti degli studenti. Un apposito regolamento definisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti e la durata del loro mandato. A uno stesso Consiglio possono afferire più Corsi di Studio di primo e secondo ciclo, in base a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. In conformità alle previsioni del Piano Strategico Dipartimentale pluriennale, il Consiglio di Corso di Studio formula proposte ai Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresì ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.
4. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori, è di norma incardinato nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio e dura in carica 3 anni. Il Coordinatore nomina un vice-coordinatore. È responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e con la Commissione Paritetica di riferimento. Le modalità di elezione del Coordinatore, le sue attribuzioni nonché quelle del Consiglio di Corso di Studio sono definite dai regolamenti di Ateneo.

#### **Articolo 22 (Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione)**

1. L'Ateneo istituisce e attiva Corsi di Studio di terzo ciclo: Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione.
2. I Dottorati di ricerca assicurano la formazione alla ricerca scientifica e forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione.
3. Le Scuole di Specializzazione assicurano la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
4. Fatte salve le disposizioni di legge, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione sono istituiti e attivati su proposta di uno o più Dipartimenti, nel rispetto della normativa nazionale e secondo le procedure di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) del presente Statuto, anche mediante forme di cooperazione interateneo, nazionali e internazionali, e sono gestiti da tali Dipartimenti.
5. La composizione e le competenze dei Consigli dei Dottorati di ricerca e delle Scuole di specializzazione, le procedure di designazione e le competenze dei Coordinatori dei Dottorati e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, nonché le modalità di programmazione didattica, organizzazione e gestione degli stessi sono definiti da appositi regolamenti di Ateneo.

#### **Articolo 23 (Corsi professionalizzanti)**

1. L'Ateneo attiva corsi professionalizzanti: Master di primo e secondo livello, Corsi di alta formazione, Corsi di formazione permanente e Corsi intensivi.
2. L'attivazione dei corsi professionalizzanti è proposta dai Dipartimenti e dalle strutture scientifiche e didattiche di cui all'articolo 26, comma 1 lettera a) del presente Statuto, secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) dello Statuto medesimo.



3. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi professionalizzanti nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.

### **CAPO III – Multicampus**

#### **Articolo 24 (Consiglio di Campus)**

1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini è costituito un Consiglio di Campus per il coordinamento organizzativo e l'integrazione delle attività di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione svolte dai Dipartimenti e dalle altre strutture di Ateneo ex art. 26 in ciascuna delle sedi. Esso ha compiti di programmazione economica e finanziaria a supporto delle proprie attività, è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.
2. Il Consiglio di Campus è composto dal Presidente e da:
  - a) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;
  - b) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede, comunque denominati, presenti nel Campus;
  - c) una rappresentanza elettiva del personale docente con sede di servizio nel Campus in misura pari al 100% del numero dei componenti membri di diritto di cui alle lettere a) e b);
  - d) i Direttori dei Centri di cui all'art. 26 con sede nel Campus;
  - e) i Coordinatori di Corsi di Studio attivati nel Campus i cui Dipartimenti di riferimento non hanno Unità Organizzative di Sede;
  - f) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
  - g) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del numero dei membri del Consiglio;
  - h) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali;
  - i) un rappresentante designato dall'Ente di sostegno.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente è eletto dai professori e ricercatori incardinati, nonché dal personale tecnico amministrativo in servizio nel Campus e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus ed è scelto, di norma, tra i professori ordinari con sede di servizio nel Campus.

Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo.

Il Presidente nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato il Presidente di Campus può essere sfiduciato su proposta dei due terzi dei Componenti del Consiglio di Campus e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti del Corpo elettorale. Fino alla nomina del nuovo Presidente e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del Presidente sono svolte dal professore ordinario, componente del Consiglio di Campus, con maggiore anzianità in ruolo.

Spetta al Presidente:

- a) curare il perseguimento delle finalità dell'Ateneo nel territorio di propria competenza;



- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) promuovere i mutui rapporti tra l'Ateneo e il territorio medesimo;
- c) sovrintendere e coordinare il supporto alle attività scientifiche, didattiche e di terza missione dei Dipartimenti, delle strutture ex art. 26 e di altre strutture organizzative di Ateneo aventi sede nel Campus.

I rappresentanti degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo.

- 3. Il Presidente e le rappresentanze elettive durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
- 4. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il suo funzionamento nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Campus anche la gestione delle risorse trasferite dai Dipartimenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza. I Campus possono reperire e gestire autonomamente risorse esterne; di queste, quelle finalizzate alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione possono essere imputate ai Dipartimenti di competenza che operano nel Campus e gestite dal medesimo.
- 5. Ai Campus possono essere dedicate dal Consiglio di Amministrazione specifiche risorse finalizzate al rafforzamento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione. I Dipartimenti coinvolti possono concorrere con specifici progetti alla loro assegnazione.
- 6. Sono compiti del Consiglio di Campus:
  - a) deliberare e approvare la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse attribuite;
  - b) approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, della terza missione, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;
  - c) esprimere annualmente parere sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il Campus, nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso da parte degli Organi Accademici;
  - d) esprimere parere sui profili inerenti all'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione Generale preposta al supporto dei Dipartimenti attivi presso il Campus;
  - e) esprimere parere sulle linee di organizzazione del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Campus;
  - f) garantire la qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche e agli studenti favorendo il coordinamento tra le strutture del Campus nell'uso delle risorse;
  - g) esprimere parere sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori dalla propria sede verso altre sedi di Ateneo o altri Atenei se formulate in deroga rispetto a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in tema di mobilità interna tra sedi;
  - h) gestire le funzioni e i compiti a esso delegate dai competenti organi di Ateneo;
  - i) esprimere parere sulle proposte di attivazione o soppressione di Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello e di Corsi professionalizzanti aventi sede nel Campus;
  - j) esprimere parere sul Piano strategico pluriennale di Ateneo, per le parti concernenti il Campus.

**Articolo 25 (Consiglio di coordinamento dei Campus)**

1. Il Consiglio di coordinamento dei Campus ha il compito di raccordare l'organizzazione e le iniziative dei Campus in coerenza con gli indirizzi degli Organi di Ateneo. È composto da:
  - a) il Rettore, che lo presiede;
  - b) i Presidenti dei Consigli di Campus;
  - c) un rappresentante degli studenti eletto tra i loro rappresentanti nei Consigli di Campus, secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo;
  - d) i Responsabili amministrativo-gestionali dei Campus, uno dei quali assume le funzioni di segretario;
  - e) un rappresentante per ciascuna sede designato dai rispettivi Enti locali d'intesa con gli Enti di sostegno.
2. Spetta al Consiglio di Coordinamento dei Campus:
  - a) contribuire alla verifica annuale della qualità dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e dei servizi agli studenti e del diritto allo studio in relazione alle risorse assegnate;
  - b) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, un regolamento comune per i Campus che disciplini il loro funzionamento;
  - c) fornire parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'assetto organizzativo dei singoli Campus e su ogni altra iniziativa di interesse degli stessi;
  - d) monitorare e verificare annualmente, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei piani e degli accordi di programma che Regione, Enti locali, Enti di sostegno potranno stipulare con l'Ateneo al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dei Campus;
  - e) esprimere parere sul Piano Strategico pluriennale di Ateneo.

**CAPO IV – Altre Strutture di Ateneo, Patrimonio culturale e organizzazione amministrativa**

**Articolo 26 (Centri di Ateneo)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, l'Ateneo può istituire:
  - a) Centri di interesse strategico per la realizzazione di specifiche attività didattiche e/o di ricerca e di terza missione. I Centri di cui sopra sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta, di norma, di più Dipartimenti, e sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo supplementare sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economica-finanziaria;
  - b) Centri di servizio per lo svolgimento di attività di supporto logistico e tecnico-amministrativo alla didattica e/o alla ricerca e alla terza missione. I suddetti centri sono istituiti sulla base di un piano di attività che ne dimostri lo specifico contributo addizionale sotto il profilo della gestione di servizi e/o infrastrutture a ciò dedicati. I Centri di servizio sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. La Composizione degli Organi e gli ambiti della loro autonomia organizzativa e gestionale sono definiti per ciascun Centro secondo i criteri e le modalità stabiliti da un apposito Regolamento di Ateneo. I criteri relativi alla loro gestione amministrativa e contabile sono definiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

La loro conferma, modifica o soppressione è deliberata con le stesse modalità previste per la loro istituzione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione. Nel caso dei Centri interdipartimentali, la loro disattivazione può altresì essere richiesta dai Dipartimenti che ne avevano chiesto l'attivazione.

#### **Articolo 27 (Collegio Superiore e Istituto di Studi Avanzati)**

1. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.
2. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai Corsi di dottorato dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione pluriennale delle attività e della sostenibilità economica del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati, anche al fine di definire le risorse per il loro funzionamento.

#### **Articolo 28 (Centro Linguistico di Ateneo)**

1. Il Centro Linguistico di Ateneo risponde alle finalità di cui all'art. 2.5 comma 1 del presente Statuto, assicurando il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli Organi di Ateneo.
2. Il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo è disciplinato da un apposito regolamento.

#### **Articolo 29 (Sistema Bibliotecario di Ateneo)**

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.
2. Il Sistema Bibliotecario è strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo. Favorisce la collaborazione e il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all'intera società e alle singole persone.
3. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

#### **Articolo 30 (Biblioteca Universitaria di Bologna)**

1. La Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) è la biblioteca storica di preservazione di un patrimonio bibliografico antico di estrema rilevanza culturale. È centro per il deposito legale e cura la conservazione delle proprie pubblicazioni correnti.

2. La BUB si avvale del riconoscimento del Ministero competente. Collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali per la valorizzazione del patrimonio. Promuove attività di documentazione, studio e divulgazione su ambiti specifici di competenza.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali della BUB sono definite da un apposito regolamento.

### **Articolo 31 (Sistema Museale di Ateneo)**

1. Il Sistema Museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.
2. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonché la diffusione a vantaggio della società; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema Museale di Ateneo sono definite da un apposito regolamento.

### **Articolo 32 (Archivio Storico)**

1. L'Archivio Storico cura la gestione della documentazione di rilevanza storica prodotta e ricevuta dall'Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l'affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.

### **Articolo 33 (Principio dell'accesso aperto)**

1. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.
2. L'Università, con apposite policy, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

### **Articolo 34 (Comitato per lo Sport Universitario)**

1. L'Ateneo promuove le attività sportive degli studenti e del personale con l'istituzione del Comitato per lo Sport Universitario.
2. Il Comitato si avvale del Centro Universitario Sportivo Bologna e di eventuali altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario; sovrintende all'organizzazione e alla gestione degli impianti e delle attività sportive nelle diverse sedi dell'Ateneo e formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.

3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per lo Sport Universitario sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.

### **Articolo 35 (Organizzazione)**

1. L'Amministrazione Generale dell'Ateneo è direttamente preposta all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi Accademici, coordina il regolare svolgimento delle attività gestionali tecnico-amministrative nelle strutture e fornisce alle stesse i servizi di supporto, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnico-amministrativi delle strutture si uniformano al principio di distinzione fra potere di indirizzo e potere di gestione, secondo le discipline dettate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
3. Il Regolamento di organizzazione definisce i criteri generali per l'organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi, delle aree, degli uffici e delle strutture e individua le sfere di competenza, attribuzione e responsabilità e i relativi ambiti di autonomia nel rispetto del bilancio unico di Ateneo e delle previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Il Regolamento di organizzazione disciplina altresì la costituzione di commissioni tecnico-scientifiche che coadiuvano gli Organi dell'Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo relative all'erogazione di servizi di supporto all'attività didattica e di ricerca.

### **Articolo 36 (Dirigenti)**

1. I dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica, curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, alla cui individuazione essi partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte. Svolgono altresì gli ulteriori compiti a essi attribuiti o delegati dagli Organi Accademici e dal Direttore Generale.
2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicità della gestione. Essi esercitano, per tali scopi, autonomi poteri di spesa e di organizzazione del lavoro e dispongono dei mezzi loro attribuiti e del personale che dirigono o coordinano.
3. Il Direttore Generale può, in carenza di personale e per comprovate esigenze di servizio, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme in materia, attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato anche a soggetti non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale. In caso di conferimento dell'incarico a personale di ruolo dell'Ateneo, per la durata del contratto tale personale è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Il Direttore Generale, indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, e comunque sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme in materia, può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali, con atto motivato e previa contestazione all'interessato, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli

atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione fissati per lo specifico settore di attività.

### **Articolo 37 (Collegio di disciplina)**

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo in merito competono a un Collegio di disciplina composto da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti predisposti dal competente ufficio dell'Amministrazione Generale di Ateneo, che assicura ove necessario il supporto segretariale al Collegio.
2. Il Collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.
3. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.  
Nei casi di illeciti imputabili al Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare è posta in capo al Decano dell'Ateneo.
4. I componenti del Collegio di disciplina, in relazione alle tre sezioni di cui al comma precedente, sono nominati con voto riservato rispettivamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo, secondo modalità definite nell'apposito regolamento, idonee ad assicurare la presenza di commissari anche esterni all'Ateneo. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il Collegio opererà «a sezioni congiunte», composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
6. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta «a sezioni congiunte», la presidenza del Collegio spetta al decano di fascia più elevata. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
7. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del più anziano in ruolo.
8. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

### **Articolo 38 (Sedi all'estero)**

1. L'Ateneo, per le proprie iniziative di didattica, di ricerca e di terza missione, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Le modalità organizzative e gestionali vengono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, avendo riguardo all'ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa e nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano.
2. Il Responsabile di ciascuna sede è individuato tra i professori dell'Ateneo.

### **Articolo 39 (Organismi strumentali e collaborazione dell'Ateneo con soggetti pubblici e privati)**

1. L'Ateneo promuove, secondo modalità definite dagli Organi Accademici e per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, la collaborazione con organismi di diritto pubblico e privato, italiani e di altri Paesi, per attività in Italia e all'estero. A tal fine favorisce l'attività degli organismi di diritto pubblico o privato che svolgano compiti funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo anche con riferimento alle forme associative degli studenti e dei laureati.
2. L'Ateneo può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali e necessarie alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque al perseguimento dei propri fini istituzionali. Tali partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti inerenti l'ambito didattico e scientifico, anche accertando:
  - a) ai requisiti di adeguatezza economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale degli organismi per i quali si propone la partecipazione, atti a garantire la piena sostenibilità finanziaria e l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali;
  - b) la presenza, nello statuto degli organismi partecipati, delle seguenti previsioni:
    - 1) diritto di recesso dell'Ateneo nei casi di modifica dell'oggetto e qualora non sussistano più le ragioni per cui la partecipazione ha avuto origine;
    - 2) durata del mandato dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di amministrazione e di indirizzo scientifico e didattico non eccedente il termine del mandato del Rettore in carica, nel caso di organismi controllati dall'Ateneo.
3. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi partecipati è proposto dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.
4. I rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi e di indirizzo scientifico e didattico degli organismi partecipati sono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per assicurare la coerenza tra le attività di tali organismi e l'attuazione del Piano Strategico pluriennale di Ateneo. I rappresentanti dell'Ateneo sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati degli organismi partecipati.
5. Le attività realizzate dalle strutture e dal personale dell'Ateneo per conto degli organismi partecipati sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.



6. È istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.
7. Il diritto a conseguire il brevetto e ogni altra forma di privativa per le invenzioni industriali realizzate utilizzando strutture e risorse dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto terzi, è disciplinato da un apposito regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
8. L'Ateneo si adopera per assicurare un'adeguata valorizzazione del proprio marchio secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

## **TITOLO IV – Disposizioni finali**

### **CAPO I**

#### **Articolo 40 (Codice etico e di comportamento)**

1. Il Codice etico e di comportamento determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta altresì le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.
2. Le disposizioni del Codice etico e di comportamento sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
3. Il Codice etico e di comportamento, in coerenza con la normativa sulle infrazioni disciplinari, indica anche le modalità di accertamento delle violazioni e delle relative sanzioni che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie: decadenza e/o esclusione dagli Organi Accademici e/o dagli Organi delle strutture dell'Ateneo; esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo; rimprovero scritto, sospensione e ulteriori sanzioni previste dalla normativa disciplinare. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico e di comportamento, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 37 del presente Statuto.
4. Il Codice etico e di comportamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico.
5. Sulle violazioni del Codice etico e di comportamento, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 37 del presente Statuto, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

#### **Articolo 41 (Incompatibilità e divieti)**

1. Le cariche di Rettore e Prorettore sono incompatibili con altre cariche elettive presso l'Ateneo.
2. È fatto divieto ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Campus, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte; di



- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero di riferimento e nell'ANVUR.

3. La carica di membro del Nucleo di valutazione è incompatibile con quelle di Direttore o Vicedirettore di Dipartimento, di Coordinatore di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, di Responsabile di Unità Organizzativa di Sede, di Presidente di Consiglio di Campus e di Dirigente presso l'Ateneo.
4. Le cariche di Direttore di Dipartimento, di Coordinatore di Corso di Studio di primo e secondo ciclo e di Presidente del Consiglio di Campus sono tra loro incompatibili.
5. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche di: Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, del Collegio di disciplina, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente del Consiglio di Campus, in quanto integranti cariche accademiche.
6. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione sono fra loro incompatibili.
7. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
8. Salvo quanto previsto dalla legge, le cariche accademiche di cui al presente Statuto possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale durata. Chi ha già ricoperto cariche ai sensi dei periodi precedenti del presente comma è nuovamente eleggibile alla stessa carica solo dopo un intervallo di tempo almeno uguale alla durata naturale dell'Organo.

#### **Articolo 42 (Funzionamento degli Organi)**

1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli Organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai principi generali di cui ai commi seguenti.
2. L'Organo collegiale opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati o eletti non superi un terzo dei componenti totali.
3. Il procedimento di rinnovo degli Organi deve essere completato almeno quindici giorni prima della loro scadenza. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi decadono.

4. Le dimissioni producono i loro effetti al momento della presa d'atto del competente Organo.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo collegiale è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, il componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente.
6. La convocazione degli Organi collegiali è effettuata in via ordinaria dal Presidente, anche per via telematica. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione e contiene l'indicazione espressa circa la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate. Le richieste di convocazione o di inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno devono essere avanzate rispettivamente da almeno un terzo e da almeno un quarto dei componenti.
7. Le sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli altri Organi collegiali dell'Ateneo si svolgono ordinariamente in presenza. Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista è consentito nei limiti stabiliti da un apposito Regolamento di funzionamento.
8. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri Organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Alle sedute degli Organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti. Salvo diversa disposizione le votazioni si effettuano a scrutinio palese. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.
10. I componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo di appartenenza decadono dalla carica.
11. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indennità di carica del Rettore, del Prorettore Vicario, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché eventuali gettoni di partecipazione alle sedute degli Organi collegiali di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, istituire un'indennità di carica ed eventuali gettoni di partecipazione per posizioni di particolari rilevanza e onere, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Possono essere cumulati indennità di carica e gettoni di presenza; non possono essere cumulate più indennità di carica; in caso di spettanza di più indennità di carica l'interessato deve optare per una sola di esse.

12. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un Organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato.
13. Il mandato delle rappresentanze studentesche in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Commissione Paritetica professori, ricercatori - studenti è biennale. Il mandato delle rappresentanze studentesche negli altri Organi di Ateneo e delle strutture è triennale e comunque coincidente con la durata del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Non possono assumere funzioni di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.
14. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **Articolo 43 (Regolamenti di Ateneo e delle Strutture)**

1. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti di Ateneo in materia di personale, ivi compresi quelli aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico. I regolamenti di Ateneo in materia di amministrazione, organizzazione e contabilità sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 per il Regolamento di amministrazione e contabilità e dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 per il Regolamento didattico di Ateneo, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo online, salvo che non sia diversamente stabilito.
3. I regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche sono proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento dei Campus è proposto dal Consiglio di coordinamento dei Campus a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I regolamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione degli Organi competenti ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

### **TITOLO V – Disposizioni transitorie**

#### **CAPO I**

#### **Articolo 44 (Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria della durata in carica degli Organi di Ateneo)**

1. Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

## **TITOLO VI – Disposizioni per l'attuazione della revisione dello Statuto**

### **CAPO I**

#### **Articolo 45 (Venir meno del numero minimo di professori e ricercatori di un Dipartimento)**

1. Qualora, nel corso della vita del Dipartimento, il numero di professori e ricercatori in esso inquadrati dovesse divenire inferiore a 50 per i Dipartimenti con sede a Bologna o inferiore a quanto previsto dall'articolo 18 comma 4 del presente Statuto per i Dipartimenti con sede a Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, il Rettore ne dà immediata segnalazione al Direttore del Dipartimento interessato, indicando il termine entro il quale dar conto di ogni elemento di fatto utile e presentare un piano volto o al ripristino del numero minimo o allo scioglimento del Dipartimento o alla unificazione con altro Dipartimento. Il Rettore ne dà notizia alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione immediatamente successive alla segnalazione. Il Senato Accademico nomina una commissione di esame affinché esprima una valutazione sulla situazione e sul piano presentato dal Direttore di Dipartimento. La commissione dovrà trasmettere al Senato Accademico le proprie valutazioni entro un mese dalla presentazione del piano. Il Senato Accademico esprimerà, entro tre mesi dalla trasmissione della valutazione della commissione, il proprio parere da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, a cui spetterà deliberare.
2. Al fine di garantire i primari interessi degli studenti e della continuità delle attività di didattica e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del parere espresso dal Senato Accademico, potrà prevedere che il Dipartimento svolga comunque le sue funzioni per un termine non superiore a due anni dal momento in cui è venuto meno il numero minimo di professori e ricercatori, qualora la soglia minima sia fissata a 50 professori e ricercatori; non superiore a un anno, qualora la soglia sia stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 240/10. Allo scadere del termine, con decreto rettorale, acquisiti il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione, si dispone la soppressione del Dipartimento e l'assegnazione dei Professori e Ricercatori ad altro o altri Dipartimenti, una volta sentiti i Dipartimenti. Al contempo si dispone in merito all'assegnazione delle responsabilità didattiche e scientifiche connesse.

\*\*\*